

REGOLAMENTO MODALITA' VERSAMENTO QUOTA CONSORTILE

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 23/12/2024

Sommario

Articolo 1) Quota consortile	1
Articolo 2) Determinazione della quota consortile	1
Articolo 3) Natura della quota	2
Articolo 4) Versamento della quota	2
Articolo 5) Termine di pagamento della quota	2
Articolo 6) Rateizzazione della quota	2

Articolo 1) Quota consortile

Ai sensi dell'articolo 2615 ter del C.C. la società prevede l'istituzione di norme consortili come previsto dal proprio statuto

Articolo 2) Determinazione della quota consortile

La quota consortile è di anno in anno quantificata in base al budget sintetico presentato ai soci nel piano operativo di competenza.

La quota consortile è determinata in considerazione delle dinamiche del budget approvato tenendo anche in considerazione gli incarichi affidati dai soci e dalla loro capacità di coprire i costi fissi di struttura e di funzionamento della società.

La quota è comunque calcolata in maniera proporzionale alle quote di capitale posseduto, l'entità della quota si intende approvata unitamente al piano operativo stesso, in quanto strettamente correlata.

Articolo 3) Natura della quota

La quota rappresenta il contributo dei soci al funzionamento della società, non ha natura sinallagmatica, ma di mero sostegno ai costi generali di funzionamento della struttura. Le prestazioni di natura sinallagmatica vengono determinate mediante appositi incarichi o contratti con i soci o il singolo socio.

Articolo 4) Versamento della quota

All'approvazione del piano operativo di competenza verrà inviata al socio tramite Pec la richiesta di versamento della quota consortile, la quale conterrà

- L'importo della quota approvato
- L'iban della società su cui provvedere al pagamento
- Il termine entro cui effettuare il pagamento.

Articolo 5) Termine di pagamento della quota

Salvo diversamente concordato il pagamento è da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di accettazione delle PEC, eventuali termini differenti possono essere richiesti previa comunicazione scritta alla Società al fine di programmare opportunamente la gestione economica finanziaria.

Articolo 6) Rateizzazione della quota

Salvo diversamente concordato la quota consortile si intende da versare in un'unica rata è possibile richiedere la rateizzazione della medesima dandone tempestiva comunicazione concordando eventualmente anche scadenze eccedenti i 90 giorni.